

Ing. Gianni Scambia

Tf: 333 2521 480

RC 26.10.2016

Il fallimento Viola dichiarato il 23 dicembre 1997, annullato il 10 gennaio 2008 e confermato il 19 maggio 2016

Egregio Direttore,

il **19 maggio 2016** la Cassazione, con sentenza n. 10339/16, ha respinto, perché dichiarato inammissibile, il ricorso proposto dal sottoscritto riguardante il fallimento della vecchia Basket Viola Reggio Calabria s.s.p.a., già Cestistica Piero Viola, che, dichiarato il **23 dicembre 1997** dal Tribunale, era stato successivamente annullato in data **10 gennaio 2008** dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con sentenza n. 22/08 depositata il **24 gennaio 2008**, della quale si allega copia.

La Cassazione ha infatti accolto *“l'eccezione di inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine”* segnalato dalla Curatela del fallimento Viola con riferimento al decreto n. 169/07 del 12 settembre 2007 (modificativo della legge fallimentare, R.D. n. 267/1942), che aveva ridotto il termine da 60 a 30 giorni per il deposito dei ricorsi per Cassazione riguardanti i procedimenti fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (fissata al **1° gennaio 2008**), mentre il ricorso del sottoscritto era stato proposto, in data **14 febbraio 2013**, dopo 59 giorni.

Eppure, in precedenza, applicando le stesse norme stabilite con lo stesso decreto legislativo n. 169/07, la Cassazione aveva ritenuto di ammettere il ricorso avverso la sentenza di annullamento del fallimento della Basket Viola che la stessa Curatela fallimentare aveva proposto, dopo 47 giorni, in data **11 marzo 2008** e quindi anch'esso dopo il **1° gennaio 2008**. Inoltre la Corte, applicando le decisioni imposte nel merito dalle Sezioni Unite della Cassazione, avrebbe dovuto dichiarare l'assoluta irricevibilità del ricorso perché risultato privo della copia degli allegati ai quali la Curatela aveva fatto riferimento nel redigerne l'atto.

I due motivi di irricevibilità, se riconosciuti dalla Corte, avrebbero comportato come diretta conseguenza il definitivo annullamento del fallimento della Basket Viola.

La Corte invece ha deciso d'iniziativa di entrare ugualmente nel merito del giudizio e, cogliendo un presunto vizio di formalità, ha rinviato tutto alla Corte d'Appello di Reggio Calabria che in data 5 novembre 2012 – in contrasto con la precedente decisione del 10 gennaio 2008 – ha provveduto a confermare il fallimento della Basket Viola con sentenza n. 479/12 depositata il 27 novembre 2012 e notificata il 17 dicembre 2012. Sentenza che, come ricordato, è stata impugnata in Cassazione dalla società, dopo 59 giorni, in data 14 febbraio 2012.

È successo pertanto che, applicando la stessa legge nello stesso processo che vede contrapposte le stesse parti (Viola e Curatela fallimentare), la Corte di Cassazione ha dapprima accolto il ricorso della Curatela proposto – dopo il 1° gennaio 2008 – entro 60 giorni (*penalizzando la Viola*) e poi ha respinto il ricorso della Viola presentato – dopo il 1° gennaio 2008 – anch'esso nei 60 giorni (*penalizzando nuovamente la Viola*). Singolare è anche il fatto che un consigliere che aveva fatto parte della prima Corte ha poi composto la seconda con la funzione di relatore.

Era purtroppo destino che la Basket Viola – il cui fallimento come è noto era stato provocato dalle pretestuose indagini per mafia in cui era stato ingiustamente coinvolto in qualità di Presidente il sottoscritto (con tutte le disastrose conseguenze derivate alle sue società) – alla fine dovesse definitivamente perire dopo una lunga agonia durata 19 anni. La Viola lascia comunque in vita altri due processi penali che andranno ad aggiungersi ai numerosi altri procedimenti già tutti definitivamente chiusi con sentenze di proscioglimento e piene assoluzioni.

Infatti, con l'ormai consacrato decesso della Viola sono stati di conseguenza riesumati due diversi procedimenti penali, sempre per fatti riguardanti la società sportiva – nei quali il sottoscritto risulta imputato per numerosi reati di bancarotta fraudolenta – che nel 2008 erano stati sospesi a seguito della sentenza n. 22/08

con la quale in data 10 gennaio 2008 la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva annullato il fallimento della Viola.

Il primo processo (che avrà inizio presso la Sezione Penale Collegiale del Tribunale il prossimo 3 novembre 2016) riguarda gli stessi fatti che lo stesso Tribunale, **con sentenza n. 1416/02 del 2 dicembre 2002**, non appellata dal Pubblico Ministero, aveva verificato essere inesistenti e la cui totale insussistenza è stata confermata **con sentenza n. 1311/07 del 21 novembre 2007** anche dalla Corte d'Appello a cui si era rivolta la Curatela fallimentare per chiedere in sede civile la condanna del sottoscritto al pagamento di un risarcimento (miliardario) per i danni che da quegli stessi fatti sarebbero derivati alla Viola.

Il secondo processo, già incardinato in questi giorni presso la Seconda Sezione Penale della Corte d'Appello, riguarda altri fatti di bancarotta fraudolenta, riferiti anch'essi alla Viola, per i quali il sottoscritto è stato prosciolto dapprima dal Giudice per l'udienza preliminare **con sentenza n. 89/00 dell'8 aprile 2000** e poi, sempre nella fase delle indagini preliminari, dalla Corte d'Appello **con sentenza n. 74/04 del 14 gennaio 2004**. Il successivo ricorso per cassazione proposto sia dalla Procura Generale che dalla Curatela fallimentare è stato poi sospeso, come ricordato, a seguito della sentenza n. 22/08 con la quale il 10 gennaio 2008 la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva annullato il fallimento della Viola.

Queste semplici ma significative notizie sono destinate ai numerosi sportivi calabresi che ancora ricordano i fasti della vecchia Viola che, conseguiti negli anni con enormi sacrifici, purtroppo anch'essi sono destinati fatalmente a dissolversi.

Distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Scuderi', written in a cursive style.